

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 49.749 di repertorio e n. 20.700 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della società a responsabilità limitata

"SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA S.R.L."

in sigla "SO.SV.A.V. S.R.L."

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Articolo 1

Denominazione sociale

È costituita una società a responsabilità a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

"SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA S.R.L."

in sigla "SO.SV.A.V. S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo La società ha per oggetto, nel dettaglio:

— la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di teleriscaldamento oltre alla fornitura e vendita di energia, con particolare attenzione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e convenzionali, purché coerenti agli indirizzi di uso razionale dell'energia e riduzione delle emissioni cli-

ma-alteranti.

— Le attività economiche connesse alla tutela, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed in particolare la preservazione, la valorizzazione dei boschi del patrimonio agro forestale in genere, anche attraverso attività di coltura di essenze arboree.

— Lo svolgimento delle fasi e delle attività relative alla produzione di energia elettrica con la progettazione, costruzione e manutenzione di impianti ed anche mediante gestione di impianti di proprietà di terzi, ai sensi e agli effetti dell'art. 23 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e delle norme che disciplinano l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. La società può compiere ogni attività ed opera necessaria ed opportuna alla ricerca, allo studio dell'utilizzazione di risorse idriche, acquisire, anche per subentro, concessioni, acquisire o riattivare, anche quale affittuario, centrali e impianti provvedendo ad ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, assumere partecipazioni, nei limiti consentiti in altri Enti o Organismi, stipulare convenzioni di vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia elettrica nei sensi della vigente normativa.

— La ricerca, la progettazione, l'innovazione tecnologica o organizzativa, l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di qualsiasi fonte di energia per usi familiari, artigianali, industriali, agricoli e commerciali nonché la progettazione, costruzione, compravendita ed esercizio dei relativi impianti; l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore delle fonti di energia; l'esecuzione di studi di rilevamento geologico e geofisico.

— L'acquisizione di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia, con produzione e gestione di beni o di impianti e loro parti anche su licenze di società italiane o stra-

niere; l'ottenimento di brevetti su tecnologie o impianti prodotti in proprio o finanziati da terzi.

— L'attività di gestione di aziende operanti nei settori suesposti.

La progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; la gestione del ciclo integrato delle acque;

— Realizzazione e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti e gestione del servizio rifiuti;

— Esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio.

— Realizzazione e gestione impianti di illuminazione pubblica;

— La gestione di iniziative, di strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero.

— La gestione di manifestazioni culturali, ricreative e sportive a sostegno dello sviluppo turistico locale.

— La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, di leasing, in qualità di utilizzatore, di factoring, in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, Ente Nazionale o estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento e di assicurazione), nonché acquistare interessenze e assumere quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte con lo scopo sociale prevalente previsto nel presente atto e comunque non ai fini di collocamento, il tutto con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e di quelle riportate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1930 n. 375, di intermediazione nei confronti del pubblico, riportate dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, dal D.Lgs. 1 set-

tembre 1993 n. 385 a art. 113 del D.Lgs. di recepimento delle direttive in materia di servizi di investimento approvato il 12 luglio 1996 dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il giorno 1 settembre 1998.

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house providing", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Ponte di Legno (BS).

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sede secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni).

Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali.

Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.

Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6

Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la

procedura di cui all'art. 7.

Il trasferimento totale o parziale delle quote possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7

Vendita delle quote

La vendita delle quote possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità:

- a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali;
- b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società;
- c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);
- d) comunicazione, tramite raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta;
- e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle proprie quote a favore dell'aggiudicatario della gara.

Articolo 8

Luogo di convocazione e di riunione delle assemblee

L'assemblea può essere convocata e può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Possono partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, i soci iscritti sul libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco della materia da trattare.

L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso con posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma, posta elettronica o altri mezzi simili espressamente comunicati.

È comunque valida l'assemblea costituita ai sensi del terzo comma dell'art.2479-bis, ultimo comma, c.c.

L'assemblea nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano partecipare ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9

Deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10

Amministrazione e poteri degli amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea che procede alla nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica per tre anni.

Il Consiglio, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Le comunicazioni avverranno per lettera raccomandata o con posta elettronica certificata spedita almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma, posta elettronica o altri mezzi simili espressamente comunicati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e del Segretario della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono della legge tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

Rappresentanza sociale

Al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro Organo di Giurisdizione speciale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Per gli effetti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente ha la forma libera.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri al Presidente ed al Vice Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati ai quali spetterà la rappresentanza sociale in forma disgiunta per il compimento degli atti delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un comitato esecutivo composto da 3 (tre) o più membri.

L'Organo Amministrativo ha pure la facoltà di stabilire la nomina o la revoca di Direttori e Procuratori, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono anche stabilire il rilascio di mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

Articolo 12

Controllo analogo

Al fine di assicurare il c.d. *controllo analogo* da parte del singolo socio per ciò che riguarda le materie e le attività concernenti il proprio ambito territoriale ed eventualmente di utenza, i soci, nell'approvare il presente statuto, si impegnano a votare nelle assemblee sociali in maniera conforme all'orientamento espresso dal socio direttamente e specificatamente interessato, qualora si tratti di delibere: a) che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti nel singolo comune, laddove il Comune / Socio pubblico ne abbia la facoltà; b) che riguardano le modalità gestionali e di espletamento del servizio, nel singolo comune; c) che riguardino estensioni o riduzione del servizio o altra decisione strategica e operativa riguardante lo stesso, nel singolo comune; d) che concernono ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte del Comune / Socio pubblico interessato. Deve comunque esse-

re assicurata la sostenibilità economica delle decisioni inerenti il servizio da svolgere nel singolo Comune e l'attività oggetto di approvazione non deve comportare un indebito vantaggio del Comune / Socio Pubblico proponente nei confronti dei restanti Soci.

Conformemente al principio di cui sopra, tale impegno riguarda anche il Consiglio di Amministrazione, tenuto, per l'effetto, ad acquisire, per le materie indicate all'articolo precedente, il parere favorevole e vincolante da parte del Sindaco del Comune / Socio pubblico interessato prima di procedere alle relative deliberazioni di competenza.

Articolo 13

Comitato di coordinamento per il controllo analogo

Il Comitato di Coordinamento è investito dei poteri di controllo previsti per le Società di tipo "*in house providing*", nel rispetto dei principi contemplati nell'art.12 del presente Statuto.

La sua composizione è diretta espressione della popolazione degli Enti Soci affidatari in via diretta di servizi alla società nei modi e nei termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto e assume le seguenti attribuzioni:

a) può partecipare, in tutto o in parte su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione, alle riunioni dell'Organo Amministrativo;

b) può esprimere parere in merito alla adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo da cui l'Organo stesso potrà discostarsi solo con congrua motivazione;

c) i componenti del Comitato di Coordinamento possono accedere previa motivata richiesta, inoltrata dal Presidente del Comitato stesso, a tutti gli atti e documenti sociali necessari per l'espletamento del proprio mandato;

d) il Comitato di Coordinamento può richiedere all'Organo Amministrativo la convo-

cazione dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea ordinaria dei Soci, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 14

Nomina dei Componenti del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da un numero di membri pari al numero dei soci affidatari in house di servizi alla società e da essi individuati.

I Componenti durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dai soci che li hanno nominati.

Il Comitato provvede, con proprio Regolamento a disciplinare le modalità del relativo funzionamento.

Articolo 15

Decadenza degli amministratori

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato, ove conformi a quanto stabilito dall'art.12 del presente statuto.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Articolo 16

Collegio sindacale

La gestione della Società può essere controllata da un collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplementi nominati dall'Assemblea dei soci.

Il collegio Sindacale come sopra nominato dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibi-

le. L'Assemblea determina anche il compenso spettante ai sindaci.

L'Assemblea può disporre che l'organo di controllo sia costituito da un solo membro effettivo come previsto dall'art. 2477 del C.Civile.

Articolo 17

Patto di non concorrenza

Salvo contraria delibera dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo non è vincolato dal divieto di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 18

Esercizi sociali ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti della società, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale possedute, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Articolo 19

Versamenti dei soci

Potrà essere effettuata, sotto l'osservanza di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e dalle relative modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la raccolta di fondi presso i soci.

Le somme eventualmente versate dai soci alla società si considereranno infruttifere di interessi salva diversa delibera assembleare.

Eventuali cessioni di quote sociali - esistendo detti versamenti dei soci - comporteranno automaticamente per la società la sostituzione del cedente con il cessionario della partecipazione sociale, quale soggetto creditore pro quota dell'importo versato.

Articolo 20

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, e loro eredi, o fra questi, l'Organo Amministrativo e la Società escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite ed il terzo dai primi due.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia su richiesta dei 2 (due) arbitri e/o dalla parte diligente.

Il Collegio deciderà senza formalità di procedura, previo tentativo di conciliazione e le parti si obbligano di sottostare al lodo.

Articolo 21

Adeguamento alla normativa sopravvenuta e rinvio

La Società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dall'applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da par-

te dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Il presente Statuto entra in vigore una volta acquisita la totalitaria partecipazione pubblica, fino a tal momento restando in vigore lo statuto precedente.

Per quanto qui non disposto valgono le disposizioni di legge in materia.